|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Direzione Generale*** |  | **Circolare n. 09 / 2019** |

Ai Dirigenti/Direttori/Responsabili delle Unità Organiche e Strutture del CNR

Ai dipendenti del CNR

Loro Sedi

**Oggetto:** *applicazione dell’art. 58 del CCNL 21/2/2002 – Ulteriori chiarimenti.*

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti relativamente alla corretta applicazione, in ambito CNR, delle disposizioni contenute nell’art. 58 del CCNL del 21.2.2002 già disciplinate dall’Ente con la circolare CNR n. 32/2017 a seguito del parere dell’ARAN in materia del 11 ottobre 2017.

**1. Autonoma determinazione del tempo di lavoro di ricercatori e tecnologi e criteri organizzativi dell’Ente**

L’art. 58 del CCNL 21.02.2002, relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, disciplina l’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi muovendo dal principio generale per il quale tali professionalità godono di una autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro.

La presenza in servizio di ricercatori e tecnologi è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.

Com’è noto, con riferimento alla norma contrattuale in esame, il CNR ha determinato per tutti i dipendenti la distribuzione dell’orario di lavoro in cinque giornate lavorative, dal lunedì al venerdì. Tale articolazione dell’orario risponde alla previsione contenuta nell’art. 58 che prevede per ricercatori e tecnologi l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, riconoscendo loro la possibilità di svolgere le 36 ore medie settimanali nel quadrimestre, tenuto conto dei criteri organizzativi dell’Ente (5 giorni a settimana nell’ambito dei quali svolgere autonomamente e secondo il principio della flessibilità oraria la propria attività lavorativa).

Peraltro, il contratto individuale di lavoro sottoscritto da ricercatori e tecnologi relativamente all’orario di lavoro prevede che “*Il dipendente è tenuto ad osservare l'orario di lavoro di 36 ore medie settimanali nel quadrimestre tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente …*”.

Tale articolazione dell’orario di lavoro comporta necessariamente che il dipendente debba, nell’arco di ogni giornata, svolgere la propria prestazione di lavoro indipendentemente dal numero di ore prestate; l’eventuale assenza deve essere giustificata usufruendo delle tipologie di permesso (ferie, riposo compensativo ecc.).

**2. Modalità di rilevazione della presenza giornaliera**

Con riferimento, inoltre, alla modalità di rilevazione della presenza giornaliera si evidenzia quanto segue.

L’art. 58, comma 3, prevede la possibilità di autocertificare esclusivamente il servizio svolto fuori sede.

Corollario di tale previsione è che **l’autocertificazione, nel rispetto della previsione del CCNL, è lo strumento deputato a individuare le ore di lavoro prestate al di fuori dalla sede di afferenza**, il servizio in sede, invece, non può essere autocertificato ma deve essere rilevato secondo le modalità adottate dall’Ente (rilevazione automatizzata).

La rilevazione automatizzata delle presenze, invero, non impedisce al ricercatore o tecnologo di determinare autonomamente il proprio tempo di lavoro, anzi è uno strumento che lo supporta nella contabilizzare delle ore di lavoro svolte anche all’interno della sede. Peraltro, con la nuova modalità di rilevazione delle presenza Epas che sarà adottato da tutti gli Uffici e Strutture dell’Ente, il dipendente potrà registrare anche le ore svolte al di fuori della Sede di lavoro ed integrarle con quelle registrate all’interno della medesima al fine di consentire il rispetto dei limiti sopradetti (*36 ore medie settimanali nel quadrimestre).*

L'ARAN, peraltro, ha sostenuto nel proprio parere (All. 1) che "*… il software applicativo dovrà tenere conto delle specificità di cui all'art. 58 citato come, per esempio, raccordarsi con l'autocertificazione mensile di cui sopra e con una presenza giornaliera in ipotesi molto variabile. …*"; l’autocertificazione, rilasciata ai sensi della normativa vigente, per essere verificabile deve avere un contenuto minimo definito “*dall'Ente, in base alle proprie necessità funzionali ed organizzative*” e non può assolutamente limitarsi ad attestare la “non presenza” in sede.

E’ necessario, quindi, che l’autocertificazione contenga i seguenti elementi essenziali:

* indicazione del luogo in cui è prestata l’attività;
* indicazione delle motivazioni professionali e dell'attività effettuata che hanno indotto il ricercatore o il tecnologo a svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di servizio che devono, pur sempre, essere collegate con le finalità istituzionali della Struttura di appartenenza;
* indicazione dell’orario di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

A riguardo anche l’art. 2 rubricato “*Carta Europea dei ricercatori*” del D. Lgs. n. 218/2016 al comma 2, lett. g), dispone espressamente che i ricercatori e i tecnologi devono “*rendere verificabili le attività di ricerca espletate*”. Tale verificabilità è sicuramente garantita da un punto di vista scientifico dal prodotto dell’attività di ricerca e da un punto di vista amministrativo da una corretta effettuazione della autocertificazione dell’attività svolta fuori sede ai sensi dell’art. 58, comma 3, del CCNL 21.2.2002.

Lo svolgimento dell’attività fuori sede deve essere comunque comunicato preventivamente, anche tramite e-mail, al fine di consentire al Direttore/Dirigente/Responsabile di organizzare le attività, anche di carattere amministrativo, della Struttura.

**3. Attività lavorativa svolta presso la Struttura di afferenza al di fuori dell’orario di servizio o in giorni festivi**

Si fa presente che lo svolgimento di attività lavorativa presso la Struttura di afferenza ma al di fuori dell’orario di servizio o in giorni festivi necessita della preventiva autorizzazione del Direttore/Dirigente/Responsabile, ciò al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di sicurezza dei lavoratori stessi.

Con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa in caso di chiusura della Struttura di afferenza l’art. 59, comma 2, del CCNL 21.2.2002 espressamente prevede “*2. Il ricercatore o tecnologo, nell’ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso altra struttura dell’Ente, comunica all’Ente stesso il proseguimento e la sede dell’attività*”.

La comunicazione preventiva dello svolgimento dell’attività al di fuori dell’orario di servizio o in giornate festive o di chiusura della Struttura di afferenza costituisce, in ogni caso, strumento necessario per una corretta organizzazione e gestione del rapporto di lavoro da parte del dipendente e dell’Amministrazione.

I Dirigenti/Direttori/Responsabili in indirizzo sono tenuti a dare la massima diffusione della presente circolare a tutto il personale dipendente.

Per eventuali chiarimenti in merito a quanto previsto dalla presente circolare, le Segreterie delle Strutture in indirizzo potranno rivolgersi al proprio referente della Sezione Presenze dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale.

Il DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegato:

1. Parere ARAN - RIC\_040\_Orientamenti\_Applicativi.